



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "D. BORRELLI"

Via Mattia Preti, 1 - 88832 SANTA SEVERINA (KR)

C. M. KRIC825009- KRPC010002- KRTD07000L - Cod. fisc.: 91021720791
Sito web: <http://www.ioborrelli.edu.it> Cod. Univoco di fatturazione UFJEUS -

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "Borrelli"
Prot. 0008760 del 15/12/2021
(Uscita)

Ai docenti
Al personale ATA
Al sito Web

CIRCOLARE N. 46

Oggetto: Obbligo vaccinale dal 15 dicembre.

Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 1721, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, estende l'**obbligo vaccinale al personale della scuola a partire dal 15 dicembre 2021**.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la **somministrazione della successiva dose di richiamo**.

L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella "booster" è sceso da sei a cinque mesi, quindi chi ha effettuato le prime due dosi dovrà sottoporsi a richiamo in un periodo compreso **tra cinque mesi (intervallo minimo) e nove mesi (scadenza Green Pass) di distanza dalla seconda dose**.

Si ricorda che anche in caso di Green Pass per avvenuta guarigione la scadenza è a nove mesi di distanza.

Restano **esclusi** dall'obbligo vaccinale sia il **personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso** (come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale) sia il **personale esterno** alla scuola.

La vaccinazione, inoltre, può essere **omessa o differita** "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a **specifiche condizioni cliniche documentate**".

In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a **mansioni anche diverse**, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al **31 dicembre 2021**.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi non risulti effettuata la vaccinazione o richiesta di vaccinazione, a partire dal 15 dicembre il dirigente scolastico invita l'interessato a **produrre, entro cinque giorni** dalla ricezione dell'invito:

- la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito (con presentazione della certificazione attestante vaccinazione non oltre i 3 giorni successivi alla somministrazione)
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, il personale eventualmente non vaccinato può continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della **certificazione verde base** (ottenuta anche mediante tampone). Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c) il lasso temporale in cui è possibile esibire la certificazione verde base è esteso fino a somministrazione del vaccino.

Alla scadenza di tale periodo, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento, ovvero **comunica al personale interessato l'immediata sospensione** dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla **conservazione del rapporto di lavoro** (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Per il periodo di sospensione **non sono dovuti retribuzione** né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace **fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale** primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta Ferrazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)